

**FLUSSI DI INGRESSO EXTRACOMUNITARI PER L'ANNO 2003:
DAL 23 GIUGNO LE DOMANDE
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
(D.P.C.M. 6 GIUGNO 2003)
(Min. Lav. - Circ. 20.6.2003 n. 25/2003)**

Sulla Gazzetta Ufficiale 23.6.2003 n. 143 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003 **“Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003”**.

Il D.P.C.M. in oggetto fissa in **19.500 unità** la quota massima di ingresso in Italia per motivo di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e di lavoro autonomo, di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero.

Nell’ambito della suddetta quota massima, sono stabilite le seguenti quote:

- **8.500 unità, per motivi di lavoro subordinato stagionale**, riservate a cittadini provenienti Paesi firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.
- **800 unità, per motivi di lavoro autonomo**, riservate a cittadini extracomunitari appartenenti a categorie specificamente individuate, **ovvero per conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo**;
- **200 unità, per motivi di lavoro subordinato**, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, **riservate a lavoratori argentini di origine italiana**, inseriti in apposito elenco;
- **10.000 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, di cui 500 riservate a dirigenti o personale altamente qualificato, 3.600 riservate a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi in materia di cooperazione, 5.900 riservate a cittadini extracomunitari di nazionalità non predeterminata.**

Ai fini dell’immediata attuazione del D.P.C.M. in oggetto, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, il Ministero del Lavoro, con Circolare 20 giugno 2003 n. 25/2003, di seguito pubblicata, ha curato la distribuzione tra le Regioni e le Province autonome della quota per lavoro stagionale e della quota per lavoro subordinato non stagionale, mentre le restanti quote previste dal D.P.C.M. non sono state ripartite.

L’acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro, che i datori di lavoro devono presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, è consentita dal 23 Giugno 2003, cioè dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. nella Gazzetta Ufficiale (in conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 4/2002).

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 GIUGNO 2003
PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2003. (GU N. 143 DEL 23-6-2003)**

Art. 1.

1. Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 19.500 unità.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 8.500 unita', da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.

Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 persone.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 10.000 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificati e 3.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

1000 cittadini albanesi;

600 cittadini tunisini;

500 cittadini marocchini;

300 cittadini egiziani;

200 cittadini nigeriani;

200 cittadini moldavi;

500 cittadini srilankesi;

300 cittadini del Bangladesh.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE

CIRCOLARE 20 giugno 2003 n. 25 / 2003

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.6.2003 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003".

Si comunica che in data 19.6.2003 è stato registrato alla Corte dei Conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.06. 2003 (allegato 1).

Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota massima di 19.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Nell'ambito della quota massima prevista sono ammessi, all'art. 1, n. 8.500 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:

- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001 o 2002.

L'art. 3 prevede una quota di n. 800 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. Nella quota prevista sono ammesse le conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo esclusivamente nell'ambito delle tipologie indicate.

L'art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori argentini di origine italiana, inseriti in un apposito elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina e visibile attraverso il sistema informatizzato "SILES" di questo Ministero condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:

1. n. 500 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
2. n. 5.900 per cittadini stranieri extracomunitari residenti all'estero di nazionalità non predeterminata;
3. n. 3.600 ingressi riservata a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e così ripartiti:
 - 1.000 cittadini albanesi
 - 600 cittadini tunisini
 - 500 cittadini marocchini
 - 300 cittadini egiziani
 - 200 cittadini nigeriani
 - 200 cittadini moldavi
 - 500 cittadini cingalesi
 - 300 cittadini bangalesi

Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le Regioni e le Province Autonome della quota per lavoro stagionale (All. 2) e della quota per lavoro subordinato non stagionale (All. 3). Con riguardo al prospetto relativo ai lavoratori stagionali sottolineiamo che la quota prevista in Campania è interamente destinata alla provincia di Caserta.

Le restanti quote previste dal D.P.C.M, agli articoli 3, 4 e 5, nella parte riguardante i dirigenti o lavoratori altamente qualificati, non sono state ripartite. Le Direzioni Provinciali del Lavoro comunicheranno settimanalmente alle Direzioni Regionali di appartenenza il numero delle autorizzazioni al lavoro rilasciate a valere sulle quote previste dagli articoli 4 e 5, nonché il numero delle attestazioni di disponibilità in quota per le conversioni del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le D.R.L. inoltreranno i dati così raccolti al Servizio lavoratori extracomunitari (fax n.: 06 3675 5891) che terrà il computo generale dell'utilizzo di tali quote.

Le Direzioni Regionali assegnatarie delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 del Servizio lavoratori extracomunitari, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di

autorizzazione al lavoro che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.

Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell'invio mensile dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità in uso.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Maurizio Silveri

ALLEGATO 2 - RIPARTIZIONE QUOTE LAVORATORI STAGIONALI

Lombardia	700
Bolzano	1.300
Trento	400
Veneto	1.000
Friuli-Venezia Giulia	200
Liguria	100
Emilia-Romagna	1.000
Toscana	300
Marche	450
Lazio	500
Abruzzo....	200
Molise	50
Puglia	400
Campania-destinati alla D.P.L. di Caserta	1.500
Calabria	400
Totale	8.500

ALLEGATO N. 3 - RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE

REGIONI	Albanesi	Tunisini	Marocchini	Egiziani	Cingalesi	Nigeriani	Moldavi	Bangalesi	Totale	Altre naz.tà	TOTALE
VALLE D'AOSTA	5	0	0	0	0	0	0	0	5	15	20
PIEMONTE	30	20	40	0	10	10	0	10	120	400	520
LOMBARDIA	150	150	100	150	90	40	60	50	790	600	1390
TRENTO	20	25	10	0	0	0	0	0	55	500	555
BOLZANO	30	0	10	0	0	0	0	0	40	450	490
VENETO	50	100	100	30	90	45	20	40	475	650	1125
FRIULI V.G.	50	0	0	0	0	0	0	0	50	135	185
LIGURIA	40	20	0	20	20	0	0	10	110	175	285
EMILIA R.	150	150	100	50	100	45	60	50	705	650	1355
TOSCANA	100	15	25	20	50	10	15	20	255	400	655
UMBRIA	50	10	25	0	0	0	10	0	95	100	195
MARCHE	85	30	25	0	40	20	15	20	235	250	485
LAZIO	20	0	0	20	50	10	20	20	140	500	640
MOLISE	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100	110
ABRUZZO	45	0	25	0	0	10	0	10	90	150	240
CAMPANIA	20	25	20	0	10	0	0	20	95	250	345
PUGLIA	75	15	20	0	10	0	0	20	140	100	240
BASILICATA	10	0	0	0	0	0	0	0	10	100	110
CALABRIA	10	0	0	0	10	10	0	10	40	200	240
SICILIA	40	40	0	10	15	0	0	10	115	100	215
SARDEGNA	10	0	0	0	5	0	0	10	25	75	100
TOTALE	1.000	600	500	300	500	200	200	300	3.600	5.900	9.500